

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La legge regionale 17 maggio 1974, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni è rifinanziata per l'esercizio 1978 con la somma di L. 1.500.000.000.

In deroga al II comma dell'art. 2 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 4, il contributo straordinario previsto dall'art. 3 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31, può essere concesso al Consorzio regionale fra le Cooperative artigiane di garanzia anche per l'esercizio 1978.

Art. 2

Alla copertura degli oneri, determinati in L. 1.500.000.000, si provvede mediante riduzione di L. 1.500.000.000 del cap. 096209760 « Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo (Partita: "Interventi per l'artigianato") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 3

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 096209760, « Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo (Partita: « Interventi per l'artigianato »)	L. 1.500.000.000	
Fondo di cassa finale		L. 1.500.000.000
In aumento:		
Cap. 022002040, « Contributi a favore di Cooperative artigiane di garanzia »	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 22 dicembre 1978

Tomelleri

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1978, n. 70.

Rifinanziamento della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31, « Interventi regionali a favore delle cooperative artigiane di garanzia ».

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale